



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

P.zza G. Marconi n. 1 - c.a.p. 30020 - tel. 0421/65212 - fax.0421/658604 - p.i. 00624120275
[e-mail: protocollo@comune.noventadipiave.ve.it](mailto:protocollo@comune.noventadipiave.ve.it) comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it
www.comune.noventadipiave.ve.it

ALLEGATO E

BOZZA DI CONVENZIONE

TRA

Il Comune di Noventa di Piave (VE), con sede in Piazza G. Marconi n. 1 - CAP 30020 – C.F./P.I. 00624120275, in persona della Responsabile del Settore Affari Generali, nata a il....., la quale interviene in questo atto in esclusiva rappresentanza dell'Ente

E

....., in persona del legale rappresentante pro tempore dell'ETS....., con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), P.I., C.F....., iscritta nel con il numero

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n° 9 del 13.02.2025, l'Amministrazione precedente ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per avviare la co-progettazione e individuare l' Ente del Terzo Settore cui affidare le attività ivi indicate per la gestione del Centro Anziani di Noventa di Piave, ai sensi dell'art. 55 CTS.

Richiamate:

- la Determinazione n.del di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- la Determinazione n. del di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica il partenariato funzionale all'attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di co-progettazione, come da relativo verbale della Commissione selezionatrice;

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016 c.d. riforma del Terzo Settore;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. codice del Terzo Settore, in particolare gli artt 55 e 56;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm. ed in particolare l'art. 11;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale;
- lo Statuto comunale, con particolare riguardo all'art. 53;
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto Definitivo (PD), come elaborato all'interno del tavolo di co-progettazione in relazione alla procedura ad evidenza pubblica riferita alla gestione del Centro Anziani sito a Noventa di Piave in via Guaiane n. 39/a e relative pertinenze (come meglio descritto nella planimetria allegato A) per le finalità descritte nel presente atto, nel rispetto delle finalità e disposizioni contenute nel regolamento del Centro approvato con delibera C.C. n. 14 dell'8.04.2002. Si richiamano in particolare gli artt. 1, 5 e 6 del predetto regolamento.

Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento del Centro, il Comune si riserva la disponibilità dei locali individuati come "alloggio obiettori" in detta planimetria allegato sub A), dei quali uno è attualmente adibito a sala musicale insonorizzata ed uno a punto di accesso pubblico per la navigazione internet.

Il locale adibito a punto di accesso pubblico per la navigazione internet può essere convenzionato, qualora l'ETS gestore presenti apposito programma gestionale finalizzato a garantire la fruizione dello stesso da parte dei cittadini.

La gestione del Centro è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto all'Ente attuatore partner (EAP). Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

L'Ente attuatore partner (EAP), con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Noventa di Piave siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede l'EAP assume l'impegno di apportare tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi allegati e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Ai fini della valutazione dei risultati della gestione del servizio, vanno tenuti in massima considerazione gli obiettivi individuati nel Progetto Definitivo ed i relativi indicatori.

Art. 2 – (Durata della Convenzione)

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per 4 (quattro) anni.

Tuttavia, il Comune, per preminenti motivi di pubblico interesse, può risolvere anticipatamente la Convenzione, allo scadere del secondo anno con lettera raccomandata RR da inviare all'EAP con un preavviso di almeno sei mesi.

La consegna verrà effettuata mediante verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti.

L'EAP può stabilire la propria sede legale negli spazi indicati come uffici nell'allegato sub A) per tutta la durata della convenzione.

Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e dell'EAP.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente, volontario e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie individuate nel PD.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Noventa di Piave mette a disposizione dell'EAP le seguenti risorse:

- Il bene immobile sito a Noventa di Piave in via Guaiane n. 39/a con relativi arredi e attrezzature, come meglio evidenziato nella planimetria allegata (Allegato A);
- la compartecipazione ai costi medi annui di gestione per l'energia elettrica, acqua e riscaldamento/raffreddamento, fino ad un massimo del 30% di tali costi;
- gli interventi di pulizia straordinaria dell'immobile per un importo annuo quantificato in € 4.476,00 (pari ad € 17.904,00 rapportato ai 4 anni di co-progettazione);
- un automezzo il cui utilizzo è già stato disciplinato con deliberazioni di G.C. n. 5 del 21/01/2003 e n. 64 del 24/06/2008.

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Noventa di Piave costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal PD. Il personale dell'Ente Attuatore Partner (EAP), operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Noventa di Piave.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Uso del Centro Anziani)

L'EAP è tenuto a provvedere alla custodia del Centro concesso e alla sua gestione per finalità sociali, culturali e ricreative. La gestione deve tendere a massimizzare la fruibilità del Centro da parte della collettività locale, con preminente attenzione agli anziani e altre categorie di cittadini per le quali è maggiormente importante l'azione di sostegno alla socializzazione (portatori handicap, giovani in età scolare) secondo quanto previsto nella proposta progettuale presentata in sede di procedura di co-progettazione, poi condivisa con l'Amministrazione procedente e definita nel PD.

L'EAP deve mirare a fare del Centro Anziani la "casa comune" del paese, consentendone l'uso, parziale o occasionale, compatibilmente con i propri programmi di attività, a soggetti terzi, per finalità ricreative, culturali, di svago e animazione a pro della collettività locale, come indicato all'art. 4 del regolamento del Centro Anziani.

E' escluso l'uso per finalità politiche, salvo che per incontri o dibattiti in campagna elettorale per consultazioni amministrative, politiche, referendum; in tali periodi l'uso dei locali potrà essere consentito dal Comune ai gruppi politici con criteri di imparzialità.

Sono esclusi usi diversi da quelli disposti dalla presente convenzione, salvo casi eccezionali previamente autorizzati dal Comune.

L'EAP dovrà utilizzare e far utilizzare il Centro Anziani in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Ad esso competono tutte le attività di apertura, chiusura e sorveglianza dei locali durante gli orari di apertura del Centro.

L'EAP dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili in materia, compatibili con la natura del Centro in oggetto.

L'EAP si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, il Centro Anziani in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all'Amministrazione, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

I rapporti del personale dell'EAP (collaboratori a qualsiasi titolo o dipendenti) con l'utenza dovranno essere improntati a correttezza e cortesia, applicandosi, per quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81/2023. L'EAP svolge le attività previste nel Centro in nome proprio e sotto la propria responsabilità. E' esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni che all'EAP ed a terzi potessero derivare dalla gestione del Centro Anziani.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento del Centro approvato con delibera C.C. n. 14 dell'8.04.2002 e compatibilmente con la normativa vigente in materia di Pubblici Esercizi (L.R. n. 29 del 21.09.2007 e ss.mm.ii.), nei locali del Centro Anziani possono essere svolte direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati; le incombenze di carattere amministrativo (acquisizione delle autorizzazioni o presentazione delle SCIA necessarie) e sanitario sono a carico della medesimo.

Le relative autorizzazioni, ove acquisite, sono operanti limitatamente al periodo della convenzione e non sono trasferibili essendo correlate all'attività del Centro.

Al pari sono a carico dell'EAP tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

Per l'accesso al servizio bar può essere richiesto per motivi fiscali l'affiliazione all'EAP che gestisce il Centro.

In occasione di eventi aperti alla cittadinanza (quali la sagra paesana o altri), l'EAP si doterà delle prescritte autorizzazioni per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, per il ballo, le manifestazioni sonore/canore e per quant'altro necessario allo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 6 - (Obblighi e impegni dell' Ente Attuatore del progetto (EAP))

L'EAP è tenuto, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- annualmente e preventivamente presenterà al Comune il programma di attività per l'anno entrante; il programma dovrà individuare le eventuali tariffe o quote da applicare all'utenza o a terzi per usi parziali/occasionali. Si dà atto che il programma per l'anno entrante viene depositato agli atti del Comune contestualmente al PD definito a seguito della procedura di co-progettazione;
- l'EAP è tenuto a mettere a disposizione del Comune (senza ulteriori oneri per il medesimo) il Centro Anziani per lo svolgimento di attività/iniziative organizzate o patrocinate dall'ente medesimo almeno per il numero di giornate indicato nella proposta progettuale.
- tutti i costi di gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture sono a carico dell'EAP; il Comune concorre con la quota delle spese di acqua, illuminazione e/o riscaldamento/raffreddamento definita in sede di procedura di tavolo di co-progettazione.
- per sostenere iniziative aggiuntive e di particolare rilevanza eventualmente proposte anno per anno, con dettagliata e motivata istanza dal concessionario, il Comune si riserva la facoltà di concedere contributi aggiuntivi.
- a conclusione di ciascun esercizio, l'EAP presenterà al Comune il rendiconto dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo, approvato dall'organo societario competente, redatto quantomeno in termini di competenza e di cassa. Il rendiconto dovrà essere idoneo ad evidenziare separatamente i costi ed i ricavi di gestione del Centro Anziani.

Art. 7 - (Oneri e competenze dell'EAP)

Sono a carico dell'EAP:

- le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia del Centro Anziani e, in generale, tutte le spese gestionali relative allo svolgimento delle attività previste, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'EAP medesimo, i suoi collaboratori ed i fruitori degli impianti;
- l'applicazione di tutte le disposizioni, in quanto applicabili, relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e/o altra normativa relativa alla sicurezza dei luoghi ove si svolgano attività socio - ricreative);
- il rispetto della normativa in materia di smaltimento rifiuti, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività del Centro;
- le spese per manutenzioni ordinarie dei locali e delle strutture, che dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e di quelle antincendio.

Si intendono per manutenzioni ordinarie dei locali e delle strutture, a titolo esemplificativo:

- tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- riparazioni e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- cambio lampade, interruttori, punti presa, fusibili, apparecchi di illuminazione;
- spazzatura delle aree esterne lastricate/cementate semina, falciatura, rullatura, mantenimento, manutenzione, concimazione del verde, delle aiuole e quant'altro necessario al suo ottimale mantenimento;
- necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili del campo da bocce, qualora venga gestito direttamente dal concessionario;
- verifiche periodiche di legge sugli impianti di produzione di calore e/o energia elettrica, qualora vengano gestiti direttamente dall' EAP.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari e che dovranno essere formalizzati con apposito verbale.

E' a carico dell'EAP tutto quanto necessario allo svolgimento dell'attività (costi di gestione).

L'EAP è tenuto ad intestare a sé medesimo tutti i contratti di utenza per energia elettrica, acqua, gas, telefono ed ogni altro servizio in rete, salvo i casi di impossibilità tecnica. E' a carico del concessionario anche l'onere del pagamento della TARI (tassa comunale sui rifiuti), se dovuta.

Il Comune concorre unicamente con la quota delle spese di acqua, illuminazione e riscaldamento/raffreddamento definita con la procedura di co-progettazione.

Annualmente si provvederà al calcolo complessivo dei costi sostenuti per tutte le utenze ed alla ripartizione dei costi in rapporto alla percentuale definita in sede di procedura di co-progettazione (____% a carico del Comune e ____ % a carico dell' EAP).

Qualora, per motivi di impossibilità tecnica, si rendesse necessario intestare al Comune talune utenze ed i costi sostenuti dal Comune eccedessero la quota pattuita, l'EAP provvederà al rimborso al Comune della quota di spettanza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi di legge. Il mancato integrale pagamento entro tre mesi dalla richiesta, dà titolo al Comune per procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione per grave inadempienza.

Oltre a quanto sopra stabilito, nell'esercizio della propria attività, l'EAP dovrà:

- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per attività/iniziativa che il Comune di Noventa di Piave proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno (es. soggiorni climatici);
- individuare nel legale rappresentante dell'EAP del Centro il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio delle attività, il cosiddetto "responsabile della sicurezza".

Le spese di straordinaria manutenzione provocate da atti vandalici/indisciplina dei fruitori nonché dai partecipanti alle attività comunque svolte nei locali del Centro e relative pertinenze saranno a carico dell'EAP, salvo diverse pattuizioni eventualmente concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

Qualora l'EAP non provveda al ripristino entro 30 giorni, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitandone il relativo costo all' EAP.

Art. 8 – (Assicurazioni)

In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Noventa di Piave è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

L'EAP assumerà le necessarie coperture assicurative, sia per danni a fruitori degli impianti e a terzi in generale, sia per danni arrecabili alle strutture/impianti affidati, come specificato in appresso.

L'EAP è responsabile per danni ed infortuni a carico dei propri collaboratori, degli utenti in generale e dell'eventuale pubblico, che possano verificarsi in connessione con l'uso dei locali forniti dal Comune o, comunque, in connessione con lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. A tali fini l'EAP contrae adeguata copertura assicurativa (la polizza va presentata al Comune prima della stipula della convenzione, massimale unico almeno € 1.500.000,00 pro evento).

Art. 9 - (Oneri e competenze del Comune)

Sono a carico del Comune di Noventa di Piave:

- gli oneri di manutenzione straordinaria dell'impianto;
- gli oneri per la pulizia straordinaria del Centro;
- la percentuale dei costi derivanti da consumi di energia elettrica, acqua e combustibile per il riscaldamento, come sopra indicato.

Art. 10 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

L'importo del contributo riconosciuto all'EAP «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € (Iva inclusa,

ove dovuta), e verrà corrisposto a conclusione di ciascun esercizio, previa presentazione da parte dell'EAP al Comune del bilancio consuntivo, approvato dall'organo societario competente, redatto in termini di competenza e di cassa con evidenziati i costi delle utenze sostenuti.

L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

....., indicando gli estremi del procedimento di co-progettazione indetto dal Comune di Noventa di Piave.

Il Comune si riserva la facoltà di concedere contributi specifici a sostegno di iniziative aggiuntive e di particolare rilevanza eventualmente proposte anno per anno, con dettagliata e motivata istanza da parte dell'EAP.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 11 – (Principio di buona fede)

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso – di comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee dei servizi, eventi che possano compromettere la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

L'EAP non può cedere o sub concedere in tutto od in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, salve le autorizzazioni ad usi parziali/occasionalmente di terzi nei casi i cui all'art. 5. Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del Centro oggetto della presente Convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - (Cabina di regia)

Per assicurare nel corso dell'intera durata della co-progettazione la massima rispondenza in termini di efficacia ed efficienza del servizio all'interesse di carattere generale perseguito con la convenzione stessa, viene istituita una Cabina di regia formata da in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e da in rappresentanza del soggetto attuatore. Fa in ogni caso parte della Cabina di regia, con funzioni di coordinamento, il Responsabile del procedimento amministrativo (RPA).

La Cabina di regia svolge la propria funzione di verifica e monitoraggio del progetto, seguendone l'andamento delle varie fasi, in un'ottica di miglioramento dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi finali ed in relazione all'utilizzo delle risorse messe a disposizione.

Oltre alla programmazione periodica delle attività, da attuarsi mediante riunioni di cadenza almeno trimestrale, la Cabina di regia interviene in ogni fase in cui si rende necessaria l'analisi e la valutazione del percorso progettuale, per intervenire sul miglioramento dei risultati.

Art.13 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

La Cabina di regia assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall' EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto dell'accordo, con specifico riferimento agli indicatori individuati nel PD, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell' EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui sopra, potranno essere apportate eventuali modifiche al PD, da approvare con determina del RPA;

L'EAP con cadenza procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Noventa di Piave potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

L'Amministrazione Comunale si riserva di fornire indirizzi e indicazioni circa la corretta gestione del Centro Anziani, principalmente al fine di coordinare e integrare le attività svolte, in regime di convenzione con il Comune stesso, degli ETS o gruppi di volontariato o di promozione sociale/culturale diversi.

L' Amministrazione Comunale, inoltre, ha ampia facoltà di vigilanza, a mezzo di propri incaricati, sull'attività dell'EAP; detta attività di controllo può essere esercitata in qualsiasi momento, anche mediante accesso al Centro, per verificare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità alla convenzione. Dei sopralluoghi verrà redatto apposito verbale; l'EAP potrà inserirvi eventuali proprie osservazioni.

L'attività di indirizzo e vigilanza può essere anche effettuata dal Comune a mezzo del cosiddetto Comitato di gestione di cui all'art. 3 del Regolamento del Centro, ove costituito. In proposito si precisa che detto comitato non ha compiti di attiva gestione, ma di proposta o parere (sia nei confronti dell'EAP che del Comune) e di vigilanza.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale sarà indicato anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 14 – (Inadempienze)

Il Comune si riserva il diritto, previa contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie e/o di risolvere unilateralmente la convenzione di affidamento, in caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'EAP.

In tutti i casi di mancato rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione verrà elevata contestazione all' EAP, che potrà entro il termine di giorni 15 (quindici) presentare controdeduzioni.

L'Amministrazione avrà facoltà di procedere nell'applicazione di una sanzione pecuniaria, per ogni violazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Il Comune può unilateralmente risolvere la convenzione, anche con effetto immediato, mediante lettera raccomandata, in caso di gravi violazioni o recidiva. Si considerano gravi violazioni, in particolare:

- il mancato versamento dei concorsi spese dovuti al Comune;
- l'omessa effettuazione dei lavori di manutenzione o di riparazione di competenze dell'EAP;
- la chiusura o comunque il non utilizzo del Centro.

In caso di risoluzione unilaterale per colpa dell'EAP esso dovrà cessare la propria attività e liberare i locali entro 30 gg. dalla data di trasmissione del provvedimento di risoluzione, salvo che la gravità della situazione (es. abbandono della gestione) non consenta nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto.

Anche in questi casi il Comune procede con contestazione scritta e fissazione di termine per adempiere o presentare controdeduzioni, come indicato nel primo periodo del presente articolo, salvi i casi di tale gravità (p.es. abbandono della gestione) che richiedano l'immediata risoluzione del rapporto.

Nulla potrà essere preteso da parte dell'EAP per danni salvo il recupero dei materiali di sua proprietà.

Nulla è dovuto all'EAP al termine della convenzione, sia per scadenza naturale che per risoluzione anticipata a titolo di avviamento, né ad alcun altro titolo simile.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall' EAP.

Inoltre, l'Amministrazione può risolvere la presente Convenzione:

- qualora l'EAP violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l' EAP venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione. La risoluzione ha efficacia immediata dalla data di ricevimento della comunicazione in forma scritta ad opera dell'Amministrazione.

Art. 15 – (Risoluzione e rinuncia)

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 241/90 l'Amministrazione può recedere unilateralmente dalla convenzione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere al rimborso delle spese già sostenute per il progetto e non ancora rimborsate.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP l'Amministrazione liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo;
- quando l'EAP si renda colpevole di frode;

- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di....., in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Qualora l'ETS gestore del Centro presenti all'Amministrazione comunale rinuncia alla gestione del medesimo, adducendo adeguata motivazione, l'Amministrazione medesima si riserva di valutare le motivazioni della rinuncia; qualora essa venga accolta, si riserva la facoltà di valutare ulteriori proposte, verificando il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico in capo al proponente e assegnerà la gestione del Centro a seguito di tale valutazione.

L'ETS rinunciante nulla potrà pretendere dall'Amministrazione comunale; l'ETS subentrante gestirà le risorse avanzate fino alla data della rinuncia.

Art. 16– (Rapporto tra Comune ed EAP)

Il rapporto tra il Comune di Noventa di Piave ed il concessionario si configura come partenariato tra Ente pubblico ed ETS ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 27.01.63 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale, né a quelle relative alle locazioni non abitative di cui alla L. 382/1978 e ss.mm.ii.

Art. 17 – (Protocollo legalità)

L'EAP sarà tenuto ad osservare il Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell'Interno e la Regione del Veneto, approvato con DGRV n. 767 del 02.07.2024, col quale le parti si impegnano ad instaurare una reciproca collaborazione utile a dare piena ed efficace attuazione, nel rispetto delle rispettive competenze, alle misure volte all'efficientamento del mercato pubblico e alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Art. 18 – (Trattamento dei dati personali)

L' EAP è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri soci, dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nella gestione del Centro Anziani e a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Il Comune è tenuto al trattamento dei dati relativi all' EAP, e comunque inerenti alla presente convenzione, conformemente alle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016, per le finalità connesse alla vigilanza sulla gestione della struttura, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere. Il Comune si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'EAP nello svolgimento del rapporto di co-progettazione, come pure le informazioni circa le situazioni di svantaggio o debolezza delle persone impiegate. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo principi di correttezza e tutela della riservatezza, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità concernenti gli atti delle pubbliche amministrazioni, nei casi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'EAP assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Noventa di Piave.

Responsabile del trattamento per l' EAP è il.....

Art. 19 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, alle norme richiamate negli atti di cui alle premesse e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Art. 20 – (Controversie)

I rapporti tra le parti si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione del presente accordo, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di amichevole conciliazione. In ogni caso si richiamano le disposizioni dell'art. 133, c. 1 lett. a) p. 2 del d.lgs. 104/2010. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della procedura per la co-progettazione l'organo competente è il T.A.R. Veneto, mentre Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Venezia.

Art. 21 – (Registrazione)

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II.

L'imposta di bollo è a carico dell' EAP salvo esenzioni di legge.

Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione per la co-progettazione per la gestione del Centro Anziani sono a carico dell'EAP.

FIRME

Per il Comune di Noventa di Piave

.....

Per l'EAP.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole dell'accordo e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

Noventa di Piave,

Il Legale Rappresentante del «.....»